

ROBERTO MANGIONE
LORENZO MOSSO
FABIO CESARE

MARIA CARIDI
MARZIA CORTESI
ARIANNA GENNARO
ANDREA GIOVANNONI
LAVINIA M. LANDRESI
CHIARA MAGLIOCCO
CHIARA MOSTARDINI
RAFFAELLA PINI
SILVIA PUZZOVIO
VERONICA SOLDANO
GIOVANNI ANGARONI

MILANO 20122
via Cosimo del Fante, 16
tel. +39 02/36.55.41.76
fax. +39 02/36.55.47.19
fabioesare@mcmavvocati.it

MONZA 20052
Via Zucchi, 40

Milano, 12 maggio 2025

Via e-mail
tc@studiotizianacorsi.com

Gentile dott.ssa
TIZIANA CORSI
Via S. Botticelli n. 7
20133 – Milano (MI)

OGGETTO: LG Cashinvoice s.p.a. / FlowPay s.r.l.

La liquidazione giudiziale Cashinvoice s.p.a. ("**Procedura**") ha chiesto di rispondere al seguente quesito:

se sia ravvisabile «*l'opponibilità, nei confronti dell'emarginata procedura, della clausola statutaria di trascinamento esercitata dai soci di maggioranza di FlowPay nell'ambito dell'operazione*  *anche nell'ottica di garantire la competitività in sede di vendita della partecipazione dell'8,49% detenuta dalla Liquidazione Giudiziale Cashinvoice S.p.A.*».

Per comodità, anticipo sin d'ora le conclusioni.

- La clausola di trascinamento inserita nello statuto di FlowPay, all'art. 9.1.2., potrebbe considerarsi non opponibile alla Procedura poiché potrebbe essere (i) affetta da profili di invalidità, e (ii) sospesa in virtù dell'art. 172 CCII quale contratto pendente con conseguente liquidazione della quota a valori di recesso.
- Dalla possibile inopponibilità della clausola discenderebbe l'inefficacia della comunicazione che i soci di maggioranza di FlowPay hanno inviato alla Procedura il 12 marzo 2025, per esercitare il diritto di trascinamento.
- Laddove la perizia di stima ritenesse congrua la proposta di acquisto formulata da , sarebbe tuttavia utile valutare il subentro nel rapporto sociale, con conseguente cessione a pronti della Partecipazione, fermo restando che la Procedura potrebbe comunque

pubblicizzare l'intenzione di vendere la propria quota di minoranza al medesimo prezzo offerto da [REDACTED], con invito a formulare manifestazioni di interesse per assicurare la massima diffusione possibile.

* * *

Per l'elaborazione del parere la Procedura ha fornito i seguenti documenti:

- programma di liquidazione;
- accordo di investimento FlowPay s.r.l. ("**FlowPay**") / [REDACTED];
- statuto FlowPay;
- comunicazione 3 - 4 febbraio 2025 dei soci di maggioranza di FlowPay;
- comunicazione 7 marzo 2025 Federico Masi e Banco Digitale di Firenze s.r.l.

* * *

A) Ricostruzione dei fatti

Innanzitutto, occorre ricostruire i fatti alla base del quesito.

- La procedura è titolare di una partecipazione minoritaria, di nominali euro 24.737,52, pari all'8,49% del capitale sociale a valori di recesso di Flowpay ("**Partecipazione**")¹, che, da quanto riferito nel programma di liquidazione, è una società dedicata allo sviluppo di una piattaforma di gestione e di automazione dei pagamenti collegati ad emissione di fatture.
- [REDACTED] ha manifestato interesse ad acquistare la Partecipazione nell'ambito di una più ampia operazione di acquisizione di una quota almeno pari al 67% del capitale sociale di FlowPay.
- Con l'accordo di investimento stipulato il 3 - 4 febbraio 2025, i soci di maggioranza di FlowPay, rappresentanti

¹ La Partecipazione è oggetto di espropriazione mobiliare per iniziativa del creditore Paolo Gambini (tribunale di Firenze – RGE 1514/2024), dichiarata improcedibile a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale.

l'84,51% del capitale sociale, si sono impegnati, *inter alia*, a vendere a [REDACTED] le proprie quote.

- Lo statuto di Flowpay, all'art. 9.1.2., così prevede: *«Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza»* (c.d. "diritto di trascinamento"). (...) *Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile»*.
- In forza del cennato art. 9.1.2. dello statuto, con comunicazione del 12 marzo 2025, i soci di maggioranza di Flowpay, Federico Masi e Banco Digitale di Firenze s.r.l., hanno esercitato il diritto di trascinamento della Partecipazione.

Ricostruiti così i fatti, preliminarmente è necessario definire la "clausola di trascinamento" (o di "co-vendita" o di "drag along").

B) La clausola di trascinamento

Si tratta, innanzitutto, di una fattispecie atipica, espressione dell'autonomia privata e non codificata: lo schema negoziale va dunque ricostruito dalla giurisprudenza formatasi in materia. La clausola di trascinamento consente al socio di maggioranza, che intenda alienare la propria partecipazione di imporre al socio di minoranza la vendita della partecipazione a determinate condizioni; l'esercizio del relativo diritto fa sorgere in capo al socio di minoranza l'obbligo di vendere al terzo acquirente anche la propria quota, verosimilmente coercibile ex art. 2932 c.c. (tribunale di Milano, sez. VIII, 1 aprile 2008)²:

² La pronuncia citata, seppur in via dubitativa, ravvisa nel congegno della clausola di trascinamento un'opzione di acquisto: *«Il meccanismo statutario predetto può essere ricostruito come prevedente la concessione da parte del socio di minoranza (promittente) al socio di maggioranza (stipulante) di "un'opzione call a favore di terzo" (beneficiario determinabile in ragione della disponibilità ad acquisire con*

da qui la locuzione “clausola di co-vendita”.

Così sinteticamente ricostruita, la clausola di *drag along* rappresenterebbe la trasposizione nello statuto di un patto parasociale volto a disciplinare la circolazione delle partecipazioni: il socio di maggioranza vede assicurata la possibilità di valorizzare il suo investimento attraverso la previsione dell'obbligo del socio di minoranza di vendere anche la sua partecipazione al terzo offerente; in questo modo, essa tutela il socio di maggioranza dal rischio di ricevere un'offerta vantaggiosa per l'acquisto dell'intero capitale sociale e di non poterne profittare per i comportamenti opportunistici o ricattatori del socio di minoranza. Questi, infatti, potrebbe strumentalizzare l'offerta rivolta all'acquisizione dell'intero capitale sociale e approfittarne per richiedere un prezzo fuori mercato (tribunale di Milano, sez. VIII, 1 aprile 2008).

Simile clausola, quindi, consente al socio di maggioranza di disporre dell'intero capitale sociale e, in questo modo, rende più agevole il trasferimento a terzi del controllo della società o dell'intero capitale sociale, sterilizzando il rischio che esso sia limitato da partecipazioni (e correlativi poteri) di minoranza, destinate ad essere trasferite insieme al pacchetto di maggioranza e alle medesime condizioni (tribunale di Milano, sez. VIII, 25 marzo 2011).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza milanese, il diritto di “trascinamento” del socio di maggioranza non è illimitato, ma deve essere adeguatamente controbilanciato: *«questa speciale tutela del diritto di exit del socio di maggioranza si realizza attraverso l'obbligo del socio di minoranza di dismettere l'intera partecipazione, dunque attraverso una radicale limitazione dell'autonomia negoziale e del diritto di proprietà che, nel quadro del nostro ordinamento anche costituzionale, può essere legittima solo a certe condizioni, idonee ad evitare il rischio che l'esercizio di un siffatto diritto si traduca nell'ingiustificata espropriazione del socio di minoranza, o nell'abusiva estromissione dello stesso da parte del socio di maggioranza»*

proposta irrevocabile l'intero capitale) sulla partecipazione di minoranza, sospensivamente condizionata dal fatto che lo stipulante riceva un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale e che il promittente non intenda esercitare il diritto di prelazione sulla quota di maggioranza».

(tribunale di Milano, sez. VIII, 1 aprile 2008).

«In altre parole, quand'anche l'introduzione di una siffatta clausola sia frutto dell'unanime decisione dei soci e, dunque, espressione della libertà negoziale di ciascuno di essi anche agli effetti dell'aspetto autolimitativo del proprio diritto di proprietà, l'obbligo di co-vendita del socio di minoranza deve trovare congruo contrappeso negoziale in un'equa valorizzazione della partecipazione che è previsto sia obbligatoriamente dismessa, e nella previsione di una concreta operatività della clausola che impedisca il risultato diverso, e certamente non in linea con la ratio del patto, di attribuire di fatto al socio di maggioranza il potere di escludere ad nutum il socio di minoranza» (tribunale di Milano, sez. VIII, 1 aprile 2008).

Dunque, condizione di validità della clausola è che essa sia strutturata in modo da prevedere **un'equa valorizzazione** della partecipazione minoritaria, affinché non resti priva di remunerazione la differenza tra il valore effettivo della quota e il valore fissato per la sua vendita: diversamente, il socio di maggioranza sarebbe titolare di un mero diritto potestativo, esercitabile *ad nutum*.

Infatti, se così non fosse, il diritto di *exit* del socio di maggioranza sarebbe assicurato *«a prescindere dalla necessità che sia individuata in concreto, secondo parametri obiettivi minimamente predeterminati, una valutazione economica adeguata della partecipazione soggetta a dismissione, in contraddizione con il sistema del diritto societario che sempre si preoccupa — in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 42 Cost. — a fronte di diritti potestativi del socio o della società (esclusione, riscatto, sell-out, squeeze-out), stabiliti anche in considerazione di esigenze organizzative della società stesse, di individuare parametri rilevanti a seconda dei contesti per attribuire un valore non arbitrario all'azione»* (tribunale di Milano, sez. VIII, 1 aprile 2008; nello stesso senso, tribunale di Milano, sez. VIII, decreto 22 dicembre 2014).

Pertanto, secondo la giurisprudenza richiamata, la clausola di trascinamento è sì valida, ma a condizione che preveda un meccanismo funzionale ad un'equa valorizzazione della partecipazione di minoranza.

I principi sopra richiamati valgono *a fortiori* all'interno di un contesto concorsuale, poiché la quota di minoranza costituisce parte della garanzia patrimoniale generica.

C) L'art. 9.1.2. dello statuto di FlowPay

Nel caso di specie, lo statuto di FlowPay, all'art. 9.1.2., così prevede: «*Qualora uno o più soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni, delle quali sono titolari i soci di minoranza*».

La clausola presenta diversi profili critici:

- sembra attribuire al socio di maggioranza il diritto di alienare la partecipazione di minoranza “*con il medesimo atto*”, ma non letteralmente al medesimo prezzo: la locuzione farebbe però dedurre che verosimilmente il socio di maggioranza abbia già unilateralmente predeterminato anche il prezzo della quota di minoranza, senza tuttavia indicarne i criteri.

Ne consegue che al socio di minoranza non resterebbe che subire non solo l'effetto “espropriativo”, ma anche una valorizzazione della propria quota decisa da altri.

Il che appare ancora più incisivo, laddove il socio di minoranza sia una procedura concorsuale, tenuta ad improntare la liquidazione dell'attivo al rispetto del principio di competitività.

- La clausola non sembra quindi indicare un meccanismo che conduca ad un'equa valorizzazione della partecipazione minoritaria.

Si evidenzia, tuttavia, che essa prevede espressamente che «*Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile*»: la previsione di un valore minimo della quota di minoranza, pari al valore di liquidazione in caso di recesso, potrebbe mitigare la mancata

indicazione di un meccanismo di equa valorizzazione della partecipazione, annacquando così l'ipotizzata invalidità della pattuizione.

- A fronte della proposta di acquisto del terzo, al socio di maggioranza spetta il diritto di vendere anche “*le restanti partecipazioni*”: la locuzione potrebbe suggerire che egli abbia il diritto di alienare *tutte* le restanti quote, e non solo una parte (quale, poi), per consentire al terzo di acquistare una partecipazione totalitaria; diversamente argomentando, la clausola attribuirebbe al socio di maggioranza altresì il potere di selezionare arbitrariamente quale socio di minoranza trascinare con sé.

Pertanto,

- applicando il principio giurisprudenziale sopra indicato, può probabilmente concludersi che la clausola di co-vendita possa presentare qualche profilo di invalidità, ancorché probabilmente stemperato dalla previsione di una valorizzazione minima, pari al valore di liquidazione in caso di recesso, con conseguente inopponibilità della stessa;
- anche ammettendo la validità della clausola, essa potrebbe essere comunque inopponibile, in quanto il “trascinamento” sarebbe limitato alla sola quota di minoranza di FlowPay e, quindi, parziale: la lettera dell’art. 9.1.2., invece, suggerirebbe che il trascinamento dovrebbe estendersi a tutte le restanti partecipazioni di minoranza sino a concorrenza del 100% del capitale sociale.

D) La sospensione ex art. 172 CCII

A quanto detto si aggiunga che, sul piano processuale, anche a prescindere dalla validità della clausola, essa è, allo stato, comunque non opponibile in forza della sospensione prevista dall’art. 172 CCII.

Come noto, la norma sancisce una disciplina generale applicabile con riferimento a qualunque rapporto negoziale pendente al momento dell’apertura della liquidazione

giudiziale³.

Deve infatti ritenersi che l'apertura della procedura maggiore abbia sospeso l'esecuzione del meccanismo previsto dall'art. 9.1.2. dello statuto di FlowPay.

Ne deriva che, finché il curatore non dichiara di subentrare nel rapporto in esame, la sua esecuzione deve considerarsi quiescente: resta però salvo il diritto dei soci di maggioranza di FlowPay di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il rapporto si intende sciolto ai sensi dell'art. 172, comma 2, CCII, con conseguente scioglimento del rapporto sociale: il che, tuttavia, potrebbe comportare una liquidazione della quota di partecipazione per un valore inferiore a quello di mercato e a quello dell'offerta connessa all'esercizio del diritto di trascinamento.

Ricapitolando: la clausola di trascinamento potrebbe non essere ritenuta opponibile alla Procedura sia in quanto affetta da profili di invalidità, sia perché, allo stato, potrebbe essere soggetta alla sospensione prevista dall'art. 172 CCII.

Ne deriva che la Procedura resta allo stato titolare della quota di minoranza in FlowPay.

Ora, a prescindere dai rilievi sull'efficacia della pattuizione, dalla possibile sospensione della clausola discenderebbe l'inefficacia della comunicazione che i soci di maggioranza di FlowPay, Federico Masi e Banco Digitale di Firenze s.r.l., hanno inviato alla Procedura il 12 marzo 2025, per esercitare il diritto di trascinamento.

Laddove, invece, si ritenesse di voler profittare della comunicazione di esercizio del diritto di trascinamento, potrebbe sostenersi che il principio di competitività non sia in realtà applicabile nel caso di specie: la Procedura non trasferisce la Partecipazione *motu proprio* ma ne subisce la vendita in virtù della clausola di trascinamento; analogamente

³ O. CAGNASSO – L. PANZANI, Crisi d'impresa e procedure concorsuali, 2025, Tomo secondo, pag. 541; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza, 2023, pag. 1302.

a quanto si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui la Procedura, quale promittente venditore, non si sciogliesse da un contratto preliminare di compravendita immobiliare *ex art. 173 CCII*: nella veste di promittente venditore dovrebbe vendere l'immobile al promissario acquirente in adempimento di un'obbligazione pattiziamente assunta e, quindi, senza dover confermarsi al principio di competitività nella selezione dell'avente causa.

In ogni caso, ipotizzando che il principio di competitività trovi comunque applicazione, la Procedura potrebbe pubblicizzare l'intenzione di vendere la propria quota di minoranza al medesimo prezzo offerto da [REDACTED], con invito ai terzi a formulare manifestazioni di interesse nel PVP e concedendo un termine anche più ampio dei trenta giorni normalmente previsti in caso di vendite competitive *ex art. 216, comma 5, CCII*.

E) Soluzione pratica

Sul piano pratico, è però opportuno considerare quanto segue:

- [REDACTED] ha interesse ad acquisire una partecipazione pari, quantomeno, al 67% del capitale sociale di FlowPay: a tal fine, sono sufficienti unicamente le quote dei soci che hanno sottoscritto l'accordo di investimento del 3 – 4 febbraio 2025, pari all'84,51% del capitale sociale di FlowPay;
- laddove la Procedura eccepisse l'inopponibilità della clausola di trascinamento, e sorgesse una controversia sul punto, (i) dovrebbe sostenerne i costi e l'alea; (ii) in caso di vittoria, non scontata, dovrebbe comunque collocare sul mercato la Partecipazione che, trattandosi di una quota di minoranza, potrebbe risultare comunque poco appetibile e potrebbe essere valorizzata ad un valore inferiore rispetto a quello dell'offerta;
- all'esito della perizia di stima, prevista nel programma di liquidazione, potrebbe risultare la congruità della proposta di acquisto di [REDACTED] rispetto al valore della Partecipazione.

D'altra parte, se si optasse per l'esercizio del diritto di

sciogliersi dal patto di co-vendita previsto dallo statuto, non sarebbe possibile vendere la partecipazione.

Infatti, le clausole dello statuto sociale *simul stabunt, simul cadent*: lo scioglimento di una clausola comporta lo scioglimento dell'intero vincolo contrattuale e, dunque, costituisce esercizio del diritto di recesso dal contratto sociale con conseguente esitazione della quota a un valore sicuramente inferiore a quello di mercato, pari al valore statico del patrimonio sociale eventualmente rettificato, rappresentato dalla partecipazione *ex art. 2437-ter c.c.*, oltretutto da offrire in prelazione ai soci *ex art. 11* dello statuto sociale e, quindi, al di fuori di ogni procedura competitiva perché verrebbe pagato dalla società stessa o dai soci.

Quanto sopra potrebbe rendere opportuno per la Procedura approfittare del diritto di trascinamento come sopra esercitato e della connessa opportunità di vendita, consentendo così di realizzare la Partecipazione.

A fronte di una stima che appuri la congruità della proposta di acquisto di [REDACTED], la Procedura potrebbe dichiarare di subentrare nel rapporto *ex art. 172 CCII* e, a quel punto, essere tenuta alla vendita della Partecipazione in adempimento di un'obbligazione pattiziamente assunta e, quindi, senza necessità di conformarsi al principio di competitività.

In ogni caso, per estrema trasparenza e per assicurare il rispetto della massima diffusione, la Procedura potrebbe comunque pubblicizzare l'intenzione di vendere la propria quota di minoranza al medesimo prezzo offerto da [REDACTED], con invito a formulare manifestazioni di interesse.

In alternativa, la Procedura potrebbe sciogliersi dal rapporto e chiedere la liquidazione della propria quota ai sensi dell'*art. 2437-ter c.c.*, con il rischio però che la sua liquidazione si riveli inferiore al valore offerto da [REDACTED] e che le incertezze legate alla stabilità della clausola di *drag along* possano imporre la vendita alla procedura ai valori offerti dal socio di maggioranza, che potrebbe anche vantare diritti risarcitori ove la clausola dovesse essere ritenuta valida in giudizio.

Nel quadro così delineato si innesta un ulteriore profilo critico

poiché la partecipazione in parola si innesta in un percorso dove potrebbe esser esercitata una prelazione *ex lege*, in grado di condizionare anche l'eventuale procedura competitiva.

Il d.l. n. 21 del 15 marzo 2012, convertito dalla legge n. 56 dell'11 maggio 2012⁴, disciplina il c.d. "*Golden Power*": la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, *inter alia*, un potere di veto in relazione a determinate operazioni, come l'acquisizione di partecipazioni di controllo, in settori strategici di interesse nazionale.

Il D.P.R. n. 179 del 18 dicembre 2020, attuativo dell'art. 2, comma 1-ter, indica quali siano, nel settore finanziario, i beni e i rapporti soggetti a Golden Power:

- infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;
- tecnologie critiche:
 1. quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati;
 2. digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti;
 3. digitali applicate in ambito assicurativo;
 4. per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell'ambito della gestione delle attività finanziarie;
 5. basate su registri distribuiti;
 6. le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.

⁴ "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".

Prudenzialmente, è possibile ritenere che l'attività esercitata da FlowPay rientri tra quelle soggette a Golden Power e sarà pertanto necessario prevedere a una preventiva notifica nella modalità previste dalla disciplina richiamata: ne consegue che, in caso di procedura di vendita competitiva della Partecipazione, il possibile rischio di un'eventuale veto governativo rischierebbe di ridurre l'appetibilità della quota di minoranza poiché gli offerenti potrebbero essere dissuasi dal possibile veto statale, che potrebbe essere esercitato anche dopo l'aggiudicazione.

F) Conclusioni

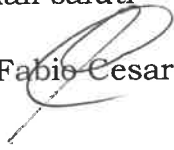
In conclusione, al quesito da voi formulato è possibile fornire la seguente risposta.

- La clausola di trascinamento inserita nello statuto di FlowPay, all'art. 9.1.2., potrebbe considerarsi non opponibile alla Procedura poiché potrebbe essere (i) affetta da profili di invalidità, e (ii) sospesa in virtù dell'art. 172 CCII quale contratto pendente.
- Dalla possibile inopponibilità della clausola discenderebbe l'inefficacia della comunicazione che i soci di maggioranza di FlowPay hanno inviato alla Procedura il 12 marzo 2025, allo scopo di esercitare il diritto di trascinamento.
- Laddove la perizia di stima ritenesse congrua la proposta di acquisto formulata da [REDACTED] sarebbe utile valutare il subentro nel rapporto, con conseguente cessione a pronti della Partecipazione, fermo restando che la Procedura potrebbe comunque pubblicizzare l'intenzione di vendere la propria quota di minoranza al medesimo prezzo offerto da [REDACTED], avvertendo del possibile esercizio del c.d. Golden Power, con invito a formulare manifestazioni di interesse per assicurare la massima diffusione possibile.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e prego di non esitare a richiedere ulteriori approfondimenti per questioni di interesse specifico che dovessero essere meglio trattate.

Cordiali saluti

Avv. Fabio Cesare

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabio Cesare', written over the printed name.